

Codice A1305A

D.D. 21 gennaio 2019, n. 13

Procedura aperta ex art. 60 D.Lgs. 50/2016 per l'affidamento del servizio integrato per la gestione, manutenzione, conduzione, controllo ed esecuzione di tutte le attività necessarie a mantenere in completo stato di efficienza gli impianti tecnologici della Regione Piemonte. Dichiarazione di efficacia dell'aggiudicazione definitiva ed approvazione schema contratto.

Premesso che:

- con determinazione del Dirigente del Settore Contratti, Persone Giuridiche, Espropri ed Usi Civici n. 386 del 21.12.2017 si è proceduto all'aggiudicazione definitiva, in via di urgenza, ai sensi dell'art. 32, comma 8, del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., del servizio di gestione, manutenzione, conduzione, controllo ed esecuzione di tutte le attività necessarie a mantenere in completo stato di efficienza gli impianti tecnologici della Regione Piemonte all'A.T.I. ANTAS S.r.l. – S.G.N. s.r.l. – COMAT S.p.A. – DEL BO S.p.A., corrente in GRAGNANO TREBBIENSE (PC) – Via Madre Teresa di Calcutta, 12, la quale ha offerto i ribassi percentuali e l'incremento della franchigia, come da offerta economica presentata dal predetto operatore economico, determinando l'importo di aggiudicazione in €4.829.319,50, oltre oneri per la sicurezza pari ad € 25.620,00 oltre I.V.A. per €1.068.086,69 e così per complessivi €5.923.026,19;
- rilevato che, in data 12.2.2018, il concorrente SIRAM S.p.A., corrente in Via Bisceglie, 95 – MILANO, presentava ricorso, per annullamento con istanza di sospensiva ex artt. 120, comma 6, e 32 CPA, avverso la Determinazione Dirigenziale del Settore Contratti –Persone Giuridiche – Espropri – Usi Civici n. 386 del 21.12.2017 con la quale si era proceduto all'aggiudicazione definitiva, in via d'urgenza del servizio di cui all'oggetto ai sensi dell'art. 32, comma 8, del D.Lgs. 50/2016 s.m.i.;
- dato atto che il Settore Tecnico, con determinazione n. 348 del 4.6.2018 ha proceduto alla rideterminazione dell'importo di aggiudicazione per le motivazioni ivi indicate, che si richiamano ai sensi dell'art. 3, comma 3, della L. 241/90 s.m.i.;
- dare atto altresì che l'Amministrazione, nelle more della conclusione dell'iter giurisdizionale, ha completato le verifiche circa il possesso dei requisiti, dichiarati in sede di offerta ex artt. 80 e 83 del D.Lgs. 50/16 s.m.i. presso A.N.A.C. sul sistema AVCPASS, in capo all'A.T.I. ANTAS S.r.l. – S.G.N. s.r.l. – COMAT S.p.A. – DEL BO S.p.A., e che le medesime sono risultate regolari;
- dato atto che il T.A.R. Piemonte Sez. I, con sentenza n. 59 del 16.1.2019, ha respinto il ricorso dell'Operatore economico SIRAM S.p.A., compresi i motivi aggiunti;
- ritenuto, pertanto, alla luce di quanto sopra esposto, di dichiarare efficace l'aggiudicazione definitiva del servizio di gestione, manutenzione, conduzione, controllo ed esecuzione di tutte le attività necessarie a mantenere in completo stato di efficienza gli impianti tecnologici della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 32, comma 7, del D.Lgs. 50/2016 s.m.i.;
- ritenuto di procedere alla stipulazione del relativo contratto mediante scrittura privata, ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., secondo lo schema allegato alla presente determinazione, quale parte integrante e sostanziale;

- dato atto che il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2018-2020, approvato con D.G.R. n. 1-7022 del 14.6.2018, prevede che “a decorrere dalla data di entrata in vigore del primo aggiornamento P.T.P.C sono pertanto sottoposte tanto alla sottoscrizione da parte del funzionario istruttore quanto al visto del Direttore competente le seguenti tipologie di provvedimenti dirigenziali:

a. tutti i provvedimenti amministrativi riconducibili all’Area di rischio “B” affidamento di lavori, servizi e forniture” (cfr. All. 2 al P.N.A.); sono compresi in tale Area i procedimenti in materia di:”

.....omissis.....

- Definizione dell’oggetto dell’affidamento
- Individuazione dello strumento/istituto per l’affidamento

.....omissis.....

- attestata la regolarità amministrativa del presente atto, in conformità a quanto disposto nel Titolo 2, Paragrafo 1, artt. 4 – 6 dell’Allegato alla D.G.R. n. 1-4046 del 17.10.2016;

- Visto il D.Lgs. 50/16 s.m.i.;

- Viste le Linee guida in materia di appalti pubblici e concessioni di lavori, forniture e servizi, approvate con D.G.R. n. 13-3370 del 30.5.2016;

- Vista la L. 23/2014;

- Visto il D.Lgs. 118/2011;

Viste:

- la Legge regionale n. 4 del 5 aprile 2018 “Bilancio di previsione finanziario 2018-2020” s.m.i.;

- la D.G.R. n. 25-6748 del 13/4/2018 “Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi ai sensi dell’art. 3, comma 4, del D.Lgs. 118/2011”;

- la D.G.R. n. 26-6722 del 6/4/2018 “L.R. del 5.4.2018 Bilancio di previsione finanziario 2018-2020. Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2018-2020. Disposizioni di natura autorizzatoria sugli stanziamenti di bilancio ai sensi dell’art. 10, comma 2, del D.Lgs. 118/2011 s.m.i.”;

- Vista la L. 190/2012 nonché il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2018-2020, approvato con D.G.R. n. 1-7022 del 14.6.2018;

Tutto ciò premesso

IL DIRIGENTE

- Visti gli artt. 4 e 16 del D.Lgs 165/2001;

- Visti gli artt. 17 e 18 della L.R. 23/2008;

in conformità con gli indirizzi ed i criteri disposti nella materia del presente provvedimento dalla determinazione n. 386 del 21.12.2017;

determina

- di dare atto che, con determinazione del Dirigente del Settore Contratti, Persone Giuridiche, Espropri ed Usi Civici n. 386 del 21.12.2017 si è proceduto all'aggiudicazione definitiva, in via di urgenza, ai sensi dell'art. 32, comma 8, del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., del servizio di gestione, manutenzione, conduzione, controllo ed esecuzione di tutte le attività necessarie a mantenere in completo stato di efficienza gli impianti tecnologici della Regione Piemonte all'A.T.I. ANTAS S.r.l. – S.G.N. s.r.l. – COMAT S.p.A. – DEL BO S.p.A., corrente in GRAGNANO TREBBIENSE (PC) – Via Madre Teresa di Calcutta, 12, la quale ha offerto i ribassi percentuali e l'incremento della franchigia, come da offerta economica presentata dal predetto operatore economico, determinando l'importo di aggiudicazione in €4.829.319,50, oltre oneri per la sicurezza pari ad € 25.620,00 oltre I.V.A. per €1.068.086,69 e così per complessivi €5.923.026,19;

- di dare atto che il Settore Tecnico, con determinazione n. 348 del 4.6.2018 ha proceduto a rideterminare l'importo di aggiudicazione per le motivazioni ivi indicate, che si richiamano ai sensi dell'art. 3, comma 3, della L. 241/90 s.m.i.;

- di dichiarare efficace l'aggiudicazione definitiva del servizio di gestione, manutenzione, conduzione, controllo ed esecuzione di tutte le attività necessarie a mantenere in completo stato di efficienza gli impianti tecnologici della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 32, comma 7, del D.Lgs. 50/2016 s.m.i.;

- di procedere alla stipulazione del relativo contratto mediante scrittura privata, ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., secondo lo schema allegato alla presente determinazione, quale parte integrante e sostanziale, dando atto che il T.A.R. Piemonte Sez. I, con sentenza n. 59 del 16.1.2019, ha respinto il ricorso dell'Operatore economico SIRAM S.p.A., compresi i motivi aggiunti;

- di demandare ai competenti Uffici Amministrativi l'adozione dei conseguenti provvedimenti di competenza;

- di attestare la regolarità amministrativa del presente atto, in conformità a quanto disposto nel Titolo 2, Paragrafo 1, artt. 4 – 6 dell'Allegato alla D.G.R. n. 1-4046 del 17.10.2016;

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

La presente determinazione è soggetta a pubblicazione sulla sezione "Amministrazione Trasparente", ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 33/2013.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
DEL SETTORE
(Dott. Marco PILETTA)

GC/GL

VISTO DI CONTROLLO
Ai sensi del P.T.P.C. 2018-2020 – SEZ. 8.2.3
IL DIRETTORE REGIONALE
AFFARI ISTITUZIONALI ED AVVOCATURA
Dr. Paolo FRASCISCO

Allegato

REP. N.

REGIONE PIEMONTE

**CONTRATTO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ENERGIA E
DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI NEGLI
STABILI AD USO DELLA REGIONE PIEMONTE.**

PREMESSO CHE:

- con determinazione dirigenziale del Settore Tecnico e sicurezza Ambienti di Lavoro n. 25 del 27.2.2017, come modificata dalle determinazioni dirigenziali n. 266 del 21.6.2017, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, veniva approvato il progetto del servizio e disposto di procedere all’indizione di gara d’appalto mediante procedura aperta, per l’affidamento del servizio energia e di manutenzione degli impianti tecnologici negli stabili ad uso della Regione Piemonte, per un periodo di 3 anni, eventualmente ripetibile ex art. 63 comma 5 D. Lgs n. 50/2016 s.m.i. per ulteriori max 2 anni, nonché eventualmente disporre la proroga tecnica nella misura massima di dodici mesi per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure di gara per l’individuazione di un nuovo contraente, ai sensi dell’art. 106 comma 11 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., al prezzo complessivo

dell'appalto triennale posto a base di gara di Euro 9.433.674,00=, di cui Euro 25.620,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, oltre all'I.V.A., da aggiudicarsi in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.;

- con Determinazione n. 199 del 28.7.2017 il Settore Contratti, Persone giuridiche, Espropri, Usi Civici ha approvato gli atti di gara;

- il bando di gara è stato pubblicato ai sensi di legge;

- con Determinazione n. 283 del 17.10.2017 il suddetto Settore ha nominato la Commissione giudicatrice per la valutazione delle offerte tecniche pervenute;

- nella seduta pubblica del giorno 4.10.2017, di cui a verbale reg. n. 28/17, è stata verificata la regolarità e la correttezza della documentazione amministrativa presentata dai concorrenti partecipanti, nella successiva seduta pubblica del giorno 3.11.2017, di cui a verbale reg. n. 39/17, si è proceduto ad esaminare la completezza dei criteri riportati nelle offerte tecniche e successivamente agli adempimenti prescritti, nelle

successive sedute dei giorni 7.11.2017, 14.11.2017, 15.11.2017, 16.11.2017, 17.11.2017, 20.11.2017, 21.11.2017 e 22.11.2017 sono stati espletati i lavori della Commissione Giudicatrice, ed infine nella seduta pubblica del 29.11.2017 di cui al verbale Reg. n. 55/17, sono state aperte le offerte economiche, dai quali risulta che l'A.T.I. ANTAS S.r.l. - S.G.N. s.r.l. - COMAT S.p.A. - DEL BO S.p.A., corrente in GRAGNANO TREBBIENSE (PC) - Via Madre Teresa di Calcutta, 12, essendosi classificata prima nella graduatoria finale è risultata la miglior offerta, tuttavia è apparsa sospetta di anomalia, secondo il disposto dell'art. 97, comma 3, del D.Lgs. 50/16 s.m.i.;

- alla luce delle suddette risultanze, la Stazione Appaltante ha attivato il sub procedimento di verifica dell'anomalia richiedendo per il successivo esame, ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs. 50/2016, le spiegazioni relative alle componenti dell'offerta;

- la Commissione Giudicatrice ha richiesto all'ATI ANTAS + altri, ai sensi dell'art. 97 comma 4 del D.Lgs. 50/2016, le spiegazioni sulle voci di spesa che compongono il prezzo proposto;

- l'ATI ha prodotto le spiegazioni richieste con

la suddetta nota in data 20.12.2017;

- il Responsabile del procedimento, dopo aver esaminato le spiegazioni pervenute dal suddetto Operatore Economico, ha riscontrato che le stesse risultano essere in linea con l'offerta presentata e congrue e che, pertanto, l'offerta non è anomala; ha richiesto nel contempo al Settore preposto di procedere all'aggiudicazione del servizio in oggetto in via d'urgenza, ai sensi dell'art. 32, commi 8 e 13 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., al fine di ovviare a potenziali situazioni di pericolo connesse alla salute e sicurezza dei luoghi di lavoro pubblici;

- con determinazione n. 386 del 21.12.2017, il Settore Contratti ha proceduto all'aggiudicazione definitiva del servizio di gestione, manutenzione, conduzione, controllo ed esecuzione di tutte le attività necessarie a mantenere in completo stato di efficienza gli impianti tecnologici della Regione Piemonte all'A.T.I. ANTAS S.r.l. - S.G.N. s.r.l. - COMAT S.p.A. - DEL BO S.p.A., corrente in GRAGNANO TREBBIENSE (PC) - Via Madre Teresa di Calcutta, 12, la quale ha offerto i ribassi percentuali e l'incremento della franchigia, come da offerta economica presentata, la quale ancorché

non materialmente allegata, ai sensi dell'art. 137, comma 3, del D.P.R. 207/10 s.m.i., fa parte integrante e sostanziale del presente contratto;

- determinando l'importo di aggiudicazione in € 4.829.319,50, oltre oneri per la sicurezza pari ad € 25.620,00 oltre I.V.A. per € 1.068.086,69 e così per complessivi € 5.923.026,19 o.f.i.;

- con determinazione del Settore Tecnico e Sicurezza negli ambienti di lavoro n. 348 del 4.6.2018 l'importo contrattuale, per le motivazioni ivi indicate è stato rideterminato in € 3.656.352,16 (di cui € 18.014,37 per oneri per la sicurezza) oltre I.V.A. per i servizi a canone; in euro 2.800.500,00 (di cui € 7.605,60 per oneri per la sicurezza) oltre I.V.A. per le attività extra canone;

- in relazione all'appalto è stato conferito l'incarico tecnico necessario all'esecuzione del contratto di appalto, con individuazione del Direttore dell'esecuzione del contratto;

- con Determinazione n. _____ del _____ il Settore Regionale Contratti, Persone giuridiche, Espropri ed Usi Civici, a seguito della positiva verifica dei requisiti di ordine generale e speciale anche mediante il Sistema AVCpass, ha

determinato l'aggiudicazione, divenuta efficace, dell'appalto in oggetto a favore dell'operatore economico aggiudicatario e alle condizioni dell'offerta agli atti del Committente e ad approvare nel contempo lo schema del presente contratto;

- con nota prot. n. 450/A1305A del 12.1.2018 del suddetto Settore sono state effettuate le comunicazioni ex art. 32, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.;

- è decorso il termine dilatorio per la stipula del contratto d'appalto, di cui all'art. 32, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i..

QUANTO SOPRA PREMESSO TRA:

la **Regione Piemonte**, (C.F. 80087670016), rappresentata dall'Ing. Anna Maria FACIPIERI, (omissis), domiciliata ai fini del presente atto presso la sede regionale di Torino, Via Viotti n. 8, nella sua qualità di Dirigente del Settore Tecnico e Sicurezza Ambienti di Lavoro della Direzione Risorse Finanziarie e Patrimonio, Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs 50/2016 s.m.i. della Regione Piemonte, di seguito, indicato **"Il Committente"**;

E

la Società **ANTAS S.r.l. a socio unico**, con sede legale in Gragnano Trebbiense - Via Madre Teresa di Calcutta n. 12, Codice Fiscale n. 02126260062, REA n. 172490 nella figura del Consigliere delegato, Responsabile e Direttore Tecnico della Società, Sig. Brando TAGLIAFERRI, nato a Piacenza, il 24.4.1968, ai fini del presente atto, domiciliato presso la sede della Società, la quale interviene nel presente contratto in proprio e quale Mandataria dell'A.T.I. costituita con atto rogito notaio in data 16.2.2018 Dott. Maddalena Falotico, iscritta presso il Collegio Notarile del Distretto di Piacenza, Repertorio n. 3.006, Raccolta n. 1.943, registrato all'Ufficio delle Entrate di Piacenza in data 16.2.2018 al n. 1577 serie 1T,

TRA:

- **S.G.N. SAN GABRIELE NUOVAENERGIA S.R.L.** corrente in Gragnano Trebbiense (PC) - Via Madre Teresa di Calcutta n. 12 (C.F./P.I.: 01638430338) mandante;
- **COMAT S.p.A.** corrente in Torino - Corso Giacomo Matteotti n. 29 (C.F./P.I.: 00506000017) mandante;
- **DEL BO S.p.A.** corrente in Napoli - Via Guglielmo Melisurgo n. 4 (C.F. 00507550630 - P.I.:

06772370638), mandante;

di seguito denominato "l'Appaltatore".

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1 - PREMESSE

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto e l'Appaltatore dichiara di conoscerle ed accettarle.

ART. 2 - OGGETTO DEL CONTRATTO

1. L'appalto consiste nell'esecuzione di tutte le prestazioni e le forniture occorrenti per l'espletamento del servizio energia e dei servizi di manutenzione degli impianti tecnologici, nonché di tutti gli altri servizi integrativi a supporto delle normali attività di manutenzione, così come espressamente e più dettagliatamente specificati al paragrafo 2 lett. A1, A2, B, C e D del Capitolato Speciale di Appalto, nelle forme e nei modi ivi indicati.

2. Il patrimonio edilizio di pertinenza del presente Appalto è costituito dagli immobili, dai relativi impianti tecnologici ed aree di pertinenza, di proprietà o in uso, a qualsiasi titolo, al Committente, di cui all'Allegato del presente contratto (Elenco Immobili) - che costituisce parte integrante ed essenziale del

presente Contratto.

L'Appalto ha, altresì, per oggetto tutte le prestazioni necessarie alla costituzione dell'anagrafica tecnica del patrimonio impiantistico e l'aggiornamento dell'anagrafica architettonica nonché le attività inerenti il sistema informativo e la gestione delle richieste d'intervento secondo le modalità indicate all'art. 9 del C.S.A.

La costituzione dell'anagrafica tecnica del patrimonio impiantistico e verifica dell'anagrafica architettonica nonché l'elenco degli immobili sono soggette a variazioni regolate dall'art. 5 del C.S.A. e dall'art. 8 del presente contratto.

3. L'Appaltatore ha l'obbligo, nel corso dell'appalto, di fornire al D.E.C. tutti gli elementi necessari per la programmazione degli interventi di manutenzione, al fine di determinare i piani di manutenzione compatibilmente al budget stanziato. Trattandosi di un servizio integrato di gestione e fornitura di servizi relativi alla conduzione del patrimonio immobiliare, l'Appaltatore ha piena responsabilità secondo le modalità indicate nel Capitolato Speciale di Appalto e suoi Allegati ed Appendici.

ART. 3 - DISCIPLINA DELL'APPALTO

1. Fanno parte integrante e sostanziale del presente Contratto, ancorché non materialmente allegati, ai sensi dell'art. 137, comma 3, del D.P.R. 207/10 s.m.i.,:

- a) il Bando di gara e il documento complementare "Disciplinare di gara" nonché le dichiarazioni rese dall'Appaltatore a corredo dell'offerta;
- b) l'Offerta tecnica presentata dall'appaltatore in sede di gara;
- c) il C.S.A.;
- d) gli Elaborati grafici e descrittivi di gara;
- e) gli Allegati di cui all'art. 24 del presente contratto.

2. Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal Contratto si applica quanto previsto da: (I) C.S.A.; (II) Elaborati grafici e descrittivi di gara (III) bando di gara e documento complementare "Disciplinare di gara", dichiarazioni rese dall'appaltatore a corredo dell'offerta documento, offerta tecnica-economica dell'Appaltatore; (IV) altri documenti allegati specificati all'Art. 24 del presente Contratto.

3. In caso di contrasto si osserva il seguente ordine di prevalenza:

- a) Contratto d'appalto;
- b) C.S.A.;
- c) Elaborati grafici e descrittivi di gara;
- d) Leggi, regolamenti e norme in materia vigenti alla data di pubblicazione della gara

ART. 4- DURATA DEL CONTRATTO

1. Il presente contratto ha durata di tre anni decorrenti dalla data della consegna del servizio (1.1.2018, come da determinazione n. 386 del 21.12.2017 con la quale è stata disposta l'esecuzione in via d'urgenza ai sensi dell'art. 32, comma 8, del D.Lgs. 50/2016 s.m.i).

2. Ai sensi dell'art. 63, comma 5, del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., la Committenza si riserva la facoltà di procedere all'affidamento di servizi analoghi mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, dandone comunicazione scritta all'Appaltatore, per un numero massimo di 2 anni rispetto alla data naturale di scadenza nonché di disporre eventualmente la proroga tecnica nella misura massima di dodici mesi per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure di gara per l'individuazione di un nuovo contraente, ai sensi dell'art. 106 comma 11 del D. Lgs. n. 50/2016

s.m.i..

**ART. 5 - ONERI ED OBBLIGHI A CARICO
DELL'APPALTATORE.**

L'Appaltatore si impegna ad eseguire tutte le prestazioni necessarie al mantenimento in perfetta efficienza dei beni oggetto dell'appalto, garantendo la gestione del servizio integrato e l'esecuzione a perfetta regola d'arte di ogni prestazione nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel contratto, nei suoi allegati ed atti richiamati, pena la risoluzione di diritto del contratto medesimo.

In particolare, l'Appaltatore si impegna ad assolvere gli oneri ed obblighi dettagliatamente elencati nei paragrafi 16.2, 16.2.1, 16.2.2, 16.2.2.2, 16.2.3, 16.3, 16.4 del Capitolato Speciale d'Appalto che si intendono, comunque, compensati dall'importo contrattuale.

ART. 6 - IMPORTO CONTRATTUALE

1. Il corrispettivo per le prestazioni contrattuali è di complessivi ed onnicomprensivi Euro: 6.456.852,17 (di cui euro 25.620,00 per oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso) esclusa I.V.A. soggetta a scissione dei pagamenti, ex art.

17 ter del D.P.R. n. 633/1972 s.m.i., così ripartiti:

A) Servizi di Gestione e Coordinamento dei Servizi di Manutenzione nonché Servizi di Manutenzione e Conduzione Impianti Tecnologici di cui al par. 2.1, lett. a), b), c), d), e), f), g) C.S.A. - a corpo: complessivi Euro 2.727.960,75, oneri per la sicurezza inclusi, oltre I.V.A.;

B) Servizio Energia di cui al par. 2.1, lett. h) C.S.A.- a corpo: complessivi Euro 928.391,42, oneri per la sicurezza inclusi, oltre I.V.A.;

C) Attività extra canone di cui al par. 2.2, lett. i), j), k), l), m), n), o), p) C.S.A. - a misura: complessivi € 2.800.500,00, oneri per la sicurezza inclusi, oltre I.V.A., così articolata-prestazione opzionale:

c.1 - Lavori extra canone di cui al par. 2.2, lett. j), k), l), m) C.S.A. - a misura: max Euro 1.233.000,00, oneri per la sicurezza inclusi, oltre I.V.A.;

c.2 - Servizi extra canone di cui al par. 2.2, lett. i), n), p) C.S.A. - a misura: complessivi max Euro 1.417.500,00, oneri per la sicurezza inclusi, oltre I.V.A.;

c.3 - Servizi Ingegneria extra canone di cui

all'art. 2.2 lett. o) C.S.A. - a misura: max Euro 150.000,00, oltre CNPAIA ed I.V.A.;

Le attività di cui alle precedenti lettere C) n. c1, c2, c3, sono eventuali e verranno attivate solo qualora il Committente lo ritenga utile, conveniente e necessario anche in relazione alle proprie disponibilità finanziarie, senza che perciò derivi alcun diritto in capo all'Appaltatore all'affidamento delle stesse. Gli importi relativi a tali attività devono pertanto essere considerati presunti, e l'effettivo importo da corrispondersi all'Appaltatore in corso di esecuzione dipenderà dall'entità delle attività extra-canone effettivamente richieste ed espletate ai sensi del presente contratto. L'appaltatore riconosce sin da ora che nulla potrà pretendere in relazione alla minore entità delle attività extra-canone che verranno effettivamente richieste (che è a totale ed insindacabile discrezione del Committente), ad eccezione dei corrispettivi per le attività effettivamente richieste ai sensi del presente contratto. Si precisa, inoltre, che tutte le attività c.d. extra canone di cui alla lett. C) possono essere affidate dal Committente separatamente e autonomamente l'una dall'altra

senza che perciò derivi alcun diritto in capo all'Appaltatore all'affidamento congiunto delle stesse (e così, a titolo esemplificativo, allo svolgimento dell'attività di progettazione non segue alcun diritto ad eseguire le relative opere).

2. Gli oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso pari ad Euro 25.620,00 risultanti dal documento contenente i rischi specifici da interferenza (D.U.V.R.I.), che ancorché non materialmente allegato al presente contratto, ne costituisce parte integrante e sostanziale ai sensi dell'art. 137, comma 3, del D.P.R. 207/10 s.m.i., saranno corrisposti, sentito il D.E.C. e l'Appaltatore proporzionalmente alle attività eseguite.

Le parti convengono che tutte le attività e le forniture oggetto del presente appalto sono compensate sulla base degli importi, derivanti dagli sconti percentuali indicati nell'offerta economica, che si intendono comprensivi di tutte le attività e forniture parziali necessarie e di tutte le spese inerenti e consequenziali alle prestazioni contrattuali oggetto di appalto previste dal Capitolato Speciale d'Appalto, oltre gli oneri della sicurezza.

Per la particolare caratteristica del servizio e

per le modalità di esecuzione degli interventi, il Committente non darà luogo alla corresponsione di anticipazioni sull'importo contrattuale.

**ART. 7 - MODALITÀ DI FATTURAZIONE E PAGAMENTI -
CESSIONE CREDITI - OBBLIGHI DI TRACCIABILITÀ DEI
FLUSSI FINANZIARI - VERBALE DI COLLAUDO/VERIFICA DI
CONFORMITÀ DELLE PRESTAZIONI.**

Le prestazioni dei servizi a canone (in gestione) verranno corrisposte a corpo in rate semestrali posticipate secondo le modalità indicate al paragrafo 15.1 del Capitolato Speciale d'Appalto.

Le attività extracanone saranno corrisposte a misura in rate trimestrali posticipate secondo le modalità previste al paragrafo 15.2 del Capitolato Speciale d'Appalto.

In particolare, si precisa che:

- a) i lavori extra canone di cui al par. 2.2, lett. j), k), l), m) C.S.A. verranno retribuiti a misura applicando la percentuale di ribasso del 55% sul prezzario regionale in vigore al momento dell'ordine di esecuzione di ciascun singolo lavoro sino alla concorrenza massima dell'importo indicato all'art. 6, comma 1, c.1 del presente contratto.
- b) I servizi di ingegneria extra canone di cui all'art.2.2 lett. o) C.S.A. verranno retribuiti a

misura facendo riferimento alla legislazione vigente in materia di tariffe professionali ed al D.M. 17.6.2016 adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8 del D.Lgs n. 50/2016, dedotta la percentuale di ribasso del 99% sino alla concorrenza massima dell'importo indicato all'art. 6, comma 1, c.3 del presente contratto. Si precisa che non sarà corrisposto alcun compenso per tali prestazioni qualora i lavori non superino l'importo di € 40.000,00, I.V.A. esclusa, ovvero il maggior valore eventualmente proposto dall'Appaltatore in sede di offerta economica. Gli Ordini di Intervento dovranno avere ad oggetto interventi autonomi e funzionali.

c) Servizi extra canone di cui al par. 2.2, lett. i), n) p), C.S.A. verranno retribuiti a misura secondo le modalità rispettivamente descritte nei paragrafi 10.11.2.2, 10.11.1 e 11.2 applicando la percentuale di ribasso del 55% sino alla concorrenza massima dell'importo indicato all'art. 6, comma 1 c.2 del presente contratto.

La determinazione dei corrispettivi per le attività extra-canone di cui alle lettere j), k), l) ed m) sarà effettuata utilizzando i listini/prezziari di cui al paragrafo 14 del C.S.A applicando lo sconto

del 55%. La franchigia, indicata all'art.2.2 del Capitolato Speciale di Appalto si applica ai soli interventi di cui alla lettera j).

Il Committente (Regione Piemonte Settore Tecnico e Sicurezza Ambienti di Lavoro) dopo aver constatato ai sensi dell'Art. 15.1 del Capitolato Speciale di Appalto l'adempimento della presentazione della documentazione prevista al paragrafo 9.3 del Capitolato Speciale di Appalto, fermo restando la facoltà di eseguire controlli e verifiche di cui al paragrafo 10.3 del Capitolato Speciale di Appalto, audit e ispezioni di cui al paragrafo 10.4 del Capitolato Speciale di Appalto e di applicare le eventuali penali di cui ai paragrafi 13.1 e 13.2 del Capitolato Speciale di Appalto, procederà alla corresponsione del corrispettivo nelle modalità sopra indicate.

Il Committente provvederà al pagamento delle fatture entro 30 (trenta) giorni dalla loro presentazione.

Ai sensi dell'art. 25 del D.L. 66/2014 "Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale" convertito con Legge 23 giugno 2014, n. 89 è prescritta a far data dal 31 marzo 2015 l'obbligo di fatturazione elettronica nei rapporti economici

tra Pubblica Amministrazione e fornitori.

Pertanto non potranno essere accettate le fatture emesse o trasmesse in forma cartacea e non si potrà procedere ad alcun pagamento, nemmeno parziale, sino all'invio in forma elettronica.

La trasmissione delle fatture in formato elettronico avverrà attraverso il Sistema nazionale d'Interscambio (SdI), previsto dal Governo nell'ambito del progetto complessivo nazionale per la fatturazione elettronica sul portale

Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui alla Circolare prot. n. 5594/A11020 del 5 febbraio 2015 della Direzione Risorse Finanziarie e Patrimonio - Settore Ragioneria, ad oggetto "Split payment (versamento dell'IVA sulle fatture fornitori direttamente all'Erario)", l'IVA è soggetta a scissione dei pagamenti da versare direttamente all'Erario ai sensi dell'art. 17ter del D.P.R. n. 633/1972 ss.mm.ii.

Le fatture emesse dovranno pertanto indicare la frase "scissione dei pagamenti".

I pagamenti avverranno sul conto dell'Appaltatore.

Ai sensi dell'articolo 25 del D.L. n. 66/2014, convertito con legge n. 89/2014, nelle fatture dovrà essere indicato, pena l'impossibilità di

procedere al pagamento delle medesime, il CIG (Codice identificativo di gara), specificato nel bando e nel disciplinare di gara e nel presente contratto.

Sull'importo netto di ciascuna fattura, verrà operata una ritenuta dello 0,50%, di cui all'art. 30 comma 5/bis del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. Tali ritenute saranno svincolate in sede di liquidazione finale previa emissione del Verbale di collaudo/verifica di conformità delle prestazioni. A tal fine ogni fattura dovrà evidenziare il corrispettivo, la ritenuta nella suddetta percentuale e l'importo del canone corrispettivo, al netto della ritenuta medesima. La fattura a saldo dovrà riportare l'importo totale delle ritenute precedentemente effettuate. Al corrispettivo saranno dedotti gli importi relativi alle mancate prestazioni e le eventuali penali applicate. Ai sensi dell'art. 30, comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'Appaltatore o del subappaltatore o del cottimista, impiegato nell'esecuzione del Contratto, il Committente trattiene dal certificato

di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile.

In attuazione dell'art. 30, comma 6 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al precedente comma 1°, il R.U.P. invita per iscritto il soggetto inadempiente, e in ogni caso l'Appaltatore, a provvedervi entro i successivi 15 (quindici) giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, il Committente paga anche in corso di esecuzione del contratto direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'Appaltatore ovvero dalle somme dovute al subappaltatore. Il pagamento è subordinato all'acquisizione da parte del Committente della dichiarazione comprovante la regolarità contributiva (DURC).

Tale misura è comprensiva del maggior danno ai sensi dell'art. 1224, comma 2 del codice civile.

I pagamenti avverranno sul conto corrente bancario IBAN: IT05U0623012601000031200277, presso Cassa di

Risparmio di Parma e Piacenza, Agenzia Piacenza sede.

Le persone fisiche delegate ad operare sul conto sono:

- Alfio MORELLA, (omissis) (in qualità di Amministratore Delegato dell'Appaltatore;
- Brando TAGLIAFERRI, (omissis)(in qualità di Consigliere Delegato dell'Appaltatore).

In caso di successive variazioni, le generalità, i riferimenti anagrafici ed il codice fiscale delle nuove persone delegate, così come le generalità di quelle cessate dalla delega, sono comunicate entro sette giorni da quello in cui la variazione è intervenuta.

Il pagamento sarà effettuato entro 30 giorni dalla presentazione dei predetti documenti.

Qualora il pagamento della prestazione non sia effettuato, per causa imputabile al Committente, entro il termine di cui sopra, saranno dovuti gli interessi moratori secondo quanto disposto dall'art. 4 del D.Lgs. n. 231/2002 s.m.i.. Tale misura è comprensiva del maggior danno ai sensi dell'art. 1224, comma 2 del codice civile. L'Appaltatore potrà cedere i crediti ad esso derivanti dal presente Contratto osservando le

formalità di cui all'art. 106, comma 13°, del Codice. Il Committente potrà opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base all'appalto. Il Committente potrà compensare, anche ai sensi dell'art. 1241 c.c. e della L.R. del 6.4.2016, n. 6 - art. 13 (modalità di riscossione dei crediti certi ed esigibili) quanto dovuto all'Appaltatore a titolo di corrispettivo con gli importi che quest'ultimo sia tenuto a versare al Committente a titolo di penale o a qualunque altro titolo.

L'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136 ("Piano straordinario contro le mafie, nonché la delega al Governo in materia antimafia").

L'Appaltatore deve comunicare al Committente gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui all'art. 3, comma 1, della legge 136/2010, entro sette giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. In caso di successive variazioni, le generalità e il codice fiscale delle nuove persone delegate, così come le generalità di quelle cessate

dalla delega sono comunicate entro sette giorni da quello in cui la variazione è intervenuta. Tutte le comunicazioni previste nel presente comma sono fatte mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi dell'art. 21 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

Il Committente non esegue alcun pagamento all'Appaltatore in pendenza della comunicazione dei dati di cui al comma precedente. Di conseguenza, i termini di pagamento s'intendono sospesi.

Il Committente risolve il contratto in presenza anche di una sola transazione eseguita senza avvalersi di banche o della società Poste italiane S.p.A., ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, in contrasto con quanto stabilito nell'art. 3, comma 1, della legge n. 136/2010.

L'Appaltatore deve trasmettere al Committente, entro quindici giorni dalla stipulazione, copia dei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al presente appalto, per la verifica dell'inserimento dell'apposita clausola con la quale i contraenti assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di

cui alla legge n. 136/2010, ivi compreso quello di comunicare al Committente i dati di cui sopra, con le modalità e nei tempi ivi previsti.

ART. 8 - REVISIONE DEL CORRISPETTIVO

L'importo contrattuale relativo alle attività a canone e al servizio energia di cui all'art.6 comma 1 del presente contratto sarà sottoposto a revisione periodica ai sensi dell'art. 106, comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., a partire dal secondo anno contrattuale secondo le seguenti modalità:

a) Attività a canone

Previa formale richiesta dell'Appaltatore al Committente, verrà riconosciuto l'aggiornamento del canone in misura pari al 90% della variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati verificatasi nell'anno precedente. La base di calcolo per le varie revisioni ISTAT sarà il mese corrispondente al mese di presentazione delle offerte relativo all'anno solare successivo a quello di presentazione delle offerte stesse. Tale aggiornamento sarà calcolato sul totale del canone dei Servizi di Manutenzione e sul 30% del canone del Servizio Energia; il restante 70%, legato alla fornitura del combustibile, seguirà la procedura di

revisione prevista per la revisione del servizio energia.

b) Revisione prezzi del Servizio Energia

Per quanto attiene al Servizio Energia e limitatamente alla sola quota attribuita al combustibile, convenzionalmente stabilita pari al 70% dell'intero valore del servizio medesimo, e limitatamente alle stagioni invernali successive alla prima, è previsto un meccanismo di revisione differente da quello visto per le attività a canone. A tale scopo si applica il metodo di adeguamento di seguito descritto.

I prezzi relativi al solo Servizio Energia si intendono formulati sul prezzo base del combustibile vigente alla data di presentazione dell'offerta, così come di seguito definito:

A. Il prezzo base del gasolio (con zolfo max 0,2% da 10.001 a 20.000 litri e pagamento in 30 giorni) verrà desunto dai bollettini della CCIAA di Torino e sarà applicato anche per gli edifici fuori della provincia di Torino;

B. il prezzo base del metano (in categoria T3 con consumi oltre 50.000 mc) verrà desunto sulla base delle tariffe della Società ENI per il comune di Torino e sarà applicato anche per gli edifici fuori

della provincia di Torino.

La revisione prezzi del Servizio Energia, al netto degli oneri fiscali, sarà calcolata secondo quanto indicato nel paragrafo 15.3 del capitolato speciale d'appalto.

ART. 9 - VARIABILITÀ DELL'APPALTO NELL'EROGAZIONE DEI SERVIZI.

1. Nel corso dell'esecuzione contrattuale, l'elenco degli immobili di cui all'allegato 4 del presente contratto potrà subire delle variazioni, in aumento o in diminuzione, in merito all'inserimento o alla riduzione degli immobili indicati nell'allegato 4 al presente contratto, alle superfici lorde degli immobili, al volume riscaldato, alla consistenza impiantistica e al relativo funzionamento.

In particolare, il Committente si riserva espressamente la facoltà di ridurre o aumentare gli immobili indicati nell'allegato 4 al presente contratto nonché le prestazioni da effettuare negli immobili nei limiti di un quinto dell'importo complessivo del contratto, ai sensi dell'art. 106, comma 12 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.: la riduzione dovrà essere esplicitamente motivata in relazione alle ragioni di interesse che la giustificano.

La variazione dovrà essere applicata ed il relativo

compenso quantificato secondo quanto previsto agli Art. 5, 10 e 11 del Capitolato Speciale di Appalto. L'elenco degli immobili di cui all'allegato 4 del presente contratto verrà aggiornato trimestralmente a cura del Committente, in contraddittorio con l'Appaltatore, e copia di tali aggiornamenti sarà inviata in copia al Dirigente del Settore Regionale Tecnico e Sicurezza Ambienti di Lavoro - Responsabile del Procedimento per la quantificazione dell'importo dovuto all'Appaltatore.

Rimane in ogni caso escluso per l'Appaltatore qualsivoglia diritto di recesso o di richiedere la risoluzione del rapporto, e lo stesso rimarrà comunque, obbligato all'esecuzione delle prestazioni così ridotte.

Le varianti in corso d'opera dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di importo inferiore o pari al 10 per cento dell'importo originario del contratto relative a contratti di importo pari o superiore alla soglia comunitaria, sono comunicate dal RUP all'Osservatorio di cui all'art. 213, tramite le sezioni regionali, entro trenta giorni dall'approvazione da parte del Committente per le valutazioni e gli eventuali

provvedimenti di competenza. Le varianti in corso d'opera di importo eccedente il dieci per cento dell'importo originario del contratto, incluse le varianti in corso d'opera riferite alle infrastrutture prioritarie, sono trasmesse dal RUP all'ANAC, unitamente al progetto esecutivo, all'atto di validazione e ad una apposita relazione del responsabile unico del procedimento, entro trenta giorni dall'approvazione da parte della stazione appaltante.

ART. 10 - ATTIVITÀ DI MANUTENZIONE E PERIODICITÀ DEGLI INTERVENTI

L'attività di manutenzione e periodicità deve essere eseguita nel rispetto di quanto indicato nel capitolato speciale d'appalto paragrafi 10.6, 10.7, 10.8, 10.9, 10.10, 10.11, e nell'Appendice 1 " Schede di manutenzione".

ART. 11 - SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO

In conformità a quanto stabilito dall'art. 105, comma 1°, del Codice degli appalti pubblici e dei contratti di concessione, è fatto divieto all'Appaltatore di cedere il relativo Contratto stipulato.

Resta fermo quanto previsto agli artt 48, 106, comma 1, lett. d), 110 del Codice, in caso di

modifiche soggettive dell'esecutore del contratto.

E' ammesso il recesso di uno o più operatori raggruppati esclusivamente per esigenze organizzative del raggruppamento e sempre che gli operatori rimanenti abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai Servizi ancora da eseguire.

Il Committente sarà libero di cedere il Contratto, in tutto o in parte, verso altra Amministrazione che sia subentrata, in tutto o in parte, nel godimento o nella disponibilità dell'immobile in favore del quale è prestato il Servizio. Analoga facoltà spetterà a ciascuna Amministrazione subentrata nel Contratto, nei limiti di scadenza temporale del Contratto stesso. A tal fine, l'Appaltatore rilascia sin da ora ampia autorizzazione ed accettazione alla cessione. Il Committente cedente non risponderà in alcun modo della solvibilità dell'Amministrazione cessionaria. Per l'esecuzione delle attività di cui al Contratto, l'Appaltatore potrà avvalersi, previa l'indicazione della terna di subappaltatori in sede di offerta nei casi indicati all'art. 105 comma 6 del D.Lgs n. 50/2016 s.m.i. del subappalto ai sensi di quanto previsto dall'art. 105 del Codice nel

rispetto delle condizioni stabilite in tale norma, nei limiti del 30% (trenta per cento) dell'importo complessivo del Contratto, fatto salvo quanto previsto dal medesimo art. 105, commi 2 e 5 e dietro autorizzazione del Committente ai sensi della predetta norma e dei commi che seguono.

In caso di subappalto, l'Appaltatore sarà responsabile in via esclusiva nei confronti del Committente. L'Appaltatore sarà altresì responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, salve le ipotesi di liberazione dell'Appaltatore previste dall'art. 105, comma 8° e 13 lett. a) e c).

L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

L'affidamento in subappalto sarà sottoposto alle seguenti condizioni:

- all'atto dell'Offerta l'Appaltatore abbia indicato i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le parti di servizi che intende subappaltare;
- l'Appaltatore dimostri l'assenza in capo ai

subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice;

- l'affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per l'affidamento dell'appalto;

- il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria.

L'Appaltatore che si avvale del subappalto dovrà depositare il relativo contratto presso il Committente almeno 20 (venti) giorni solari prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del subappalto medesimo, trasmettendo altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal Codice in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo a se dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 dello stesso Codice. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, dovrà indicare puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.

L'Appaltatore che si avvale del subappalto o del cottimo dovrà altresì allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti dell'A.T.I.

Il Committente provvede al rilascio dell'autorizzazione al subappalto entro 30 (trenta) giorni dalla relativa richiesta. Tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa.

Per i subappalti di importo inferiore al 2% (due per cento) dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a € 100.000,00 (Euro centomila/00), i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte del Committente sono ridotti della metà.

Il Committente corrisponderà direttamente al subappaltatore l'importo dovuto per le prestazioni dallo stesso eseguite nei seguenti casi:

a) quando il subappaltatore è una microimpresa o

piccola impresa;

b) in caso inadempimento da parte dell'Appaltatore;

c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.

L'Appaltatore dovrà praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al 20% (venti per cento), nel rispetto degli *standard* qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di Appalto.

L'Appaltatore corrisponderà i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; Il Committente, sentito il Direttore dell'Esecuzione del contratto, provvederà alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. L'Appaltatore sarà solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

E' vietato ogni subappalto non previsto nell'offerta dell'Appaltatore e non autorizzato, sotto pena di risoluzione del contratto e di

perdita del deposito cauzionale, salva l'azione per il risarcimento di qualsiasi danno conseguente. L'Appaltatore è, comunque, responsabile anche dell'attività svolta da eventuali imprese subappaltatrici. L'importo del subappalto, non può superare il 30% (trenta per cento) dell'importo contrattuale.

L'autorizzazione al subappalto, rilasciata dal Committente, non comporta alcuna modifica agli obblighi ed agli oneri contrattuali dell'Appaltatore che rimane l'unico e solo responsabile della qualità e della corretta esecuzione del servizio.

Il periodo comunque necessario per l'ottenimento dell'autorizzazione al subappalto non potrà in alcun modo essere preso in considerazione quale motivo di differimento o sospensione del termine stabilito per l'inizio e l'ultimazione del servizio, né potrà essere adottato a fondamento di alcuna richiesta o pretesa di indennizzo, risarcimento, o maggiori compensi.

Al pagamento dei subappaltatori provvede l'Appaltatore. Dell'avvenuto pagamento dovrà essere fornita prova mediante trasmissione al Committente, della fattura quietanzata da parte del

subappaltatore entro 20 (venti) giorni dal pagamento della medesima.

In caso di subappalto, il subappaltatore è tenuto a presentare la documentazione INAIL e INPS, relativamente al personale impiegato, all'Appaltatore e al Committente.

ART. 12 - RAPPRESENTANTE UNICO DELL'APPALTATORE

L'appaltatore dovrà farsi rappresentare dal sig. Brando Tagliaferri il Referente Unico, fornito di requisiti di professionalità ed esperienza e munito di specifico mandato.

Il Referente unico dovrà avere piena conoscenza delle norme che disciplinano il contratto ed essere munito dei necessari poteri per la gestione del servizio.

Il Referente unico avrà la piena rappresentanza dell'Appaltatore nei confronti del Committente, con la conseguenza che tutte le eventuali contestazioni di inadempienza allo stesso indirizzate avranno uguale valore che se fossero fatte direttamente al legale rappresentante dell'Appaltatore.

In caso di impedimento personale, l'incaricato dovrà comunicare, per iscritto, al Committente il nominativo di un sostituto.

Per le prestazioni previste, l'Appaltatore dovrà

disporre per tutta la durata del contratto, di una struttura organizzativa composta dalle figure professionali meglio specificate nel capitolo 6 del Capitolato Speciale di Appalto, tra i quali individuerà il Responsabile del Servizio, quale rappresentante dell'Appaltatore che dirigerà in stretto coordinamento con il D.E.C. individuato dal Committente l'intero procedimento manutentivo.

L'Appaltatore dichiara di aver comunicato al Committente di avere la disponibilità delle sedi, delle aree, i mezzi, le attrezzature il personale richiesto nel capitolo 6 del Capitolato Speciale di Appalto.

Per quanto concerne la sede operativa, la reperibilità e le comunicazioni tra le parti, si rinvia a quanto previsto nel Capitolato Speciale di Appalto.

ART. 13 - DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Il Committente nomina il "Direttore dell'esecuzione del contratto" (D.E.C.), la Signora GAMALERO Ivana (C.F. GMLVNI62B64F965B), funzionario del Settore Tecnico e Sicurezza Ambienti di Lavoro, il quale ha il compito di approvare la pianificazione del lavoro e la sua eventuale messa in opera, nonché assicurare eventuali autorizzazioni necessarie per

operare da parte del Committente, fermo restando le specifiche competenze del R.U.P.

Il Direttore dell'esecuzione del contratto deve verificare la corretta esecuzione del contratto nonché fornire parere favorevole sull'andamento del servizio ai fini del pagamento delle fatture ed all'applicazione delle penali.

ART. 14 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA, RISOLUZIONE DEL CONTRATTO, RECESSO UNILATERALE

Oltre a quanto è genericamente previsto dall'art. 1453 C.C. per i casi di inadempimento delle obbligazioni contrattuali, costituiscono motivo per la risoluzione dell'incarico, ai sensi dell'art. 1456 C.C., i seguenti casi:

- nel caso di applicazioni di penali che superino cumulativamente il 10% dell'importo annuo contrattuale;
- nel caso di frode, a qualsiasi titolo, da parte dell'Appaltatore nell'esecuzione delle prestazioni affidate;
- nel caso di ingiustificata sospensione e/o interruzione del servizio;
- nel caso di subappalto non autorizzato;
- nel caso di cessione di tutto o parte del contratto;

- nel caso di fallimento o altre procedure concorsuali;
- nel caso di mancato rispetto degli obblighi retributivi, previdenziali ed assistenziali stabiliti dai vigenti contratti collettivi;
- nel caso di dolo o colpa grave nel calcolo del Livello di Servizio (e delle sue componenti);
- a seguito del verificarsi di condizioni di applicazione di penali, per 4 volte consecutive, connesse al mancato raggiungimento del Livello di Servizio.

I casi elencati saranno contestati all'Appaltatore per iscritto dal Direttore dell'esecuzione del contratto (D.E.C) previamente o contestualmente alla dichiarazione di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa di cui al presente articolo.

Non potranno essere intese quale rinuncia ad avvalersi della clausola di cui al presente articolo eventuali mancate contestazioni e/o precedenti inadempimenti per i quali il Committente non abbia ritenuto di avvalersi della clausola medesima e/o atti di mera tolleranza a fronte di pregressi inadempimenti dell'Appaltatore di qualsivoglia natura.

Nel caso di risoluzione, il Committente si riserva ogni diritto al risarcimento dei danni subiti ed in particolare si riserva di esigere dall'Appaltatore il rimborso di eventuali maggiori spese rispetto a quelle che avrebbe sostenuto in presenza di un regolare adempimento del contratto.

Il Committente si riserva altresì la facoltà di risolvere di diritto il contratto al verificarsi di circostanze che rendano non opportuna la sua prosecuzione. Il provvedimento di risoluzione del contratto sarà oggetto di notifica all'Appaltatore secondo le vigenti disposizioni di legge. In tal caso l'Appaltatore ha diritto al pagamento di un corrispettivo commisurato alla parte del servizio prestato, escluso ogni risarcimento o indennizzo.

In particolare, è in facoltà del Committente recedere unilateralmente dal contratto, prima del termine del presente contratto nel caso di trasferimento, totale o parziale, dei propri uffici nella nuova sede localizzata nell'area denominata Avio Oval in Torino. In tal caso, non spetterà all'Appaltatore alcun indennizzo, risarcimento o riconoscimento alcuno, ma unicamente il compenso per le prestazioni eseguite sino all'avvenuto recesso.

La facoltà di recesso di cui al presente articolo dovrà essere esercitata mediante trasmissione di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno/comunicazione via pec, con preavviso di almeno 90 giorni.

ART. 15 - GARANZIE E ASSICURAZIONI

L'appaltatore, a garanzia dell'esatta osservanza degli obblighi assunti e prima della stipula del contratto, ha costituito un deposito cauzionale definitivo, di Euro € 1.501.925,00 mediante polizza fidejussoria n. 1198812, rilasciata da Elba Assicurazioni S.p.A. di Milano - Agenzia I.S. & B. S.r.l., nelle forme ammesse dalla legge ai sensi dell'art. 103 del D.lgs n. 50/2016 s.m.i..

Il Committente, in presenza di inadempimenti dell'Appaltatore o ricorrendo i presupposti di cui all'art. 103, comma 2°, del Codice, potrà trattenere, in tutto o in parte, la garanzia di cui al presente articolo, previa contestazione dell'inadempimento. In caso di diminuzione della garanzia per escussione parziale o totale ad opera dell'Istituto, l'Appaltatore sarà obbligato a reintegrarla nel termine di 10 (dieci) giorni dalla richiesta della Committente. In caso di inottemperanza, la reintegrazione sarà effettuata a

valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'Appaltatore.

La garanzia sarà progressivamente svincolata con il progredire dell'avanzamento del Contratto, secondo le modalità stabilite dal comma 5° dell'art. 103 del Codice.

L'Appaltatore avrà l'obbligo di adeguare proporzionalmente la cauzione definitiva, nel caso di eventuale affidamento di servizi analoghi e di proroga nelle more dell'esperimento delle procedure di scelta del nuovo affidatario del servizio. L'Appaltatore ha presentato una polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi n. 360924876, rilasciata da GENERALI ITALIA S.p.A. - Agenzia di Castel San Giovanni (PC), in data 15.2.2018 con massimale pari ad Euro 10.000.000,00 per sinistro, Euro 3.000.000,00 per rischi di responsabilità civile verso i prestatori di lavoro, con sottolimiti di Euro 1.500.000,00 per ogni prestatore, restando inteso che eventuali risarcimenti di danni che, per qualsiasi motivo, non fossero coperti da detta polizza assicurativa resteranno comunque ad esclusivo carico dell'Appaltatore.

Gli operatori economici facenti parte del

Raggruppamento in qualità di mandanti hanno prodotto singolarmente ulteriori polizze di copertura danni di responsabilità civile verso terzi le quali ancorché non materialmente allegata si considerano parte integrante del presente contratto.

Si riportano i seguenti dati:

- Consorzio DEL BO S.c.a.r.l.: polizza n. 249442158 rilasciata da GENERALI ITALIA S.p.A. - Agenzia di Napoli in data 15.2.2018;
- San Gabriele Nuova Energia S.r.l. polizza n. 330600242 rilasciata da GENERALI ITALIA S.p.A. - Agenzia di Castel San Giovanni (PC), in data 16.2.2018;
- COMAT S.p.A.: polizza n. 6085649 rilasciata da ITALIANA ASSICURAZIONI S.a.s. - Agenzia di Settimo Torinese, in data 15.2.2018.

ART. 16 - SPESE CONTRATTUALI E ALTRI ONERI

Le spese relative alla stesura del contratto, al bollo e alla registrazione sono ad esclusivo carico dell'Appaltatore.

Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute nell'art. 5 comma 2 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 2.12.2016, le spese di pubblicazione del bando di

gara di cui all'art. 3 comma 1 lett. b) del medesimo Decreto, (pubblicazione dell'estratto su due quotidiani a diffusione nazionale e su due a maggiore diffusione locale), saranno rimborsate al Committente dall'Appaltatore entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione.

Le spese di pubblicazione del bando di gara ammontano ad € 7.539,60 o.f.i.

ART. 17 - NORME APPLICABILI E TRIBUNALE COMPETENTE

L'appalto è regolato dal bando, dal disciplinare di gara e dal Capitolato Speciale d'Appalto e quindi dalle disposizioni ivi contenute o espressamente richiamate.

Per quanto qui non contenuto si farà riferimento:

- alla legislazione vigente in materia di appalti pubblici;
- al Codice Civile ed alle altre disposizioni in materia, in quanto compatibili.

Il contratto stipulato con il soggetto aggiudicatario è regolato dalla legge italiana.

Qualora sorgessero controversie in ordine alla validità, all'interpretazione e/o all'esecuzione del contratto, le parti esperiranno un tentativo di accordo bonario ai sensi dell'art. 206 del D.Lgs. n. 50/2016. Il Committente entro 30 (trenta) giorni

dalla richiesta dell'Appaltatore, formulerà, previa istruttoria, una proposta di accordo bonario da sottoporre all'Appaltatore per l'accettazione. L'accettazione dell'Appaltatore dovrà pervenire per iscritto nel termine di 15 (quindici) giorni dal ricevimento della proposta; l'accordo bonario dovrà poi essere sottoscritto dalle parti e farà parte integrante del contratto.

L'Appaltatore riconosce e dichiara di essere perfettamente consapevole che in seguito ad eventuali pronunce, anche di carattere interinale, del Tribunale Amministrativo Regionale o pronunce del Consiglio di Stato, qualora sia interposto appello, il Committente potrà adottare i provvedimenti conseguenti, ed eventuale successivo appello, ivi compresi quelli di revoca e/o annullamento della determina di affidamento con conseguente facoltà di indizione di nuova gara o di affidamento del servizio ad altro soggetto. L'Appaltatore nulla potrà pretendere, anche in relazione al mancato guadagno, dal Committente a qualsiasi titolo -contrattuale, precontrattuale ed extracontrattuale - fatto salvo il compenso per le attività svolte (manutenzione ordinaria, straordinaria, lavori extra-canone) e per la

residua quota di investimenti non ammortizzati (ad es. ingegnerizzazione).

Verranno autorizzati dal Committente i subappalti richiesti dall'Appaltatore nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla normativa vigente.

Resta inteso che, in caso di mancata autorizzazione, per qualsiasi motivo, del subappalto di attività relative agli impianti speciali (impianti antincendio attivi e passivi, TVCC, antintrusione e antifurto), il Committente provvederà ad affidare direttamente a terzi le predette attività, mallemando l' Appaltatore da ogni responsabilità.

Nel caso in cui le parti non raggiungessero l'accordo bonario, competente a conoscere la controversia che dovesse sorgere in merito all'interpretazione, esecuzione, validità o efficacia del contratto sarà l'Autorità Giudiziaria del Tribunale di Torino.

ART. 18 - VERIFICHE E CONTROLLO DEL LIVELLO DEL SERVIZIO - VERIFICA DI CONFORMITA' DEL SERVIZIO

Il Committente verificherà e misurerà il Livello del Servizio mediante la valutazione di un indicatore globale di prestazione dei servizi

erogati secondo quanto prescritto al capitolo 12 del Capitolato Speciale di Appalto.

L'Appaltatore dovrà redigere semestralmente un report relativo al livello del Servizio delle intere prestazioni erogate come previsto al paragrafo 12.2 del Capitolato Speciale di Appalto.

Nel caso in cui, nel corso dell'audit risultasse che le prestazioni erogate non fossero rispondenti al Livello di Servizio previsto nel Capitolato Speciale di Appalto l'Appaltatore dovrà intraprendere le azioni correttive nei modi e tempi concordati con il Committente affinché le prestazioni siano rispondenti alle prescrizioni dei documenti contrattuali e delle norme di legge, nonché alla regola dell'arte.

Per accertare il regolare adempimento da parte della Appaltatore delle obbligazioni contrattuali, il Committente potrà anche procedere alla nomina di un Collaudatore in corso d'esecuzione del contratto.

Ogni parte potrà richiedere all'altra di verbalizzare in contraddittorio, per iscritto, qualsiasi situazione eccezionale connessa con l'espletamento delle prestazioni in appalto al fine di acquisire elementi utili a giustificare una

diversa modalità di applicazione del contratto, sia sotto il profilo delle responsabilità che degli oneri ricadenti sull'Appaltatore.

In caso di situazioni di pericolo nulla può giustificare il mancato tempestivo intervento dell'Appaltatore al fine di eliminare o limitare tale situazione.

Tutte le eccezioni che l'Appaltatore intenda formulare a qualsiasi titolo, devono essere avanzate mediante comunicazione scritta via PEC indirizzata al Committente e debitamente documentate.

Detta comunicazione deve essere fatta entro tre giorni lavorativi dalla data in cui l'Appaltatore ha avuto notizia del fatto che dà luogo alla contestazione, oppure dal ricevimento del documento del Committente che si intende contestare.

Qualora l'Appaltatore non espliciti le sue rimostranze nel modo e nei termini sopra indicati, essa decade dal diritto di farle valere.

Per tutto quanto non disciplinato dalla presente disposizione si fa integrale rinvio alla disciplina prevista in materia di verifica di conformità del servizio di cui all'art. 102 del D.Lgs. n. 50/2016.

ART. 19 - RICONSEGNA DEGLI IMPIANTI AL TERMINE

DELL'APPALTO

Alla scadenza del contratto, si procederà alla riconsegna degli impianti compresi nel patrimonio edilizio da parte dell'Appaltatore al Committente. I beni dovranno essere riconsegnati in buono stato manutentivo, o quantomeno uguale a quello esistente al momento della consegna, le migliorie o sostituzioni apportate dall'Appaltatore nel corso del contratto in forza degli interventi eseguiti sono a tutti gli effetti di proprietà del Committente.

Il Committente, congiuntamente all'Appaltatore, effettuerà, con il supporto del Dirigente del Settore Tecnico e Sicurezza Ambienti di Lavoro, riservandosi la facoltà entro 3 mesi prima della scadenza del contratto di nominare un collaudatore, una verifica completa dello stato di conservazione degli impianti, dati in consegna all'Appaltatore, secondo le procedure indicate al paragrafo 11.6 del Capitolato Speciale di Appalto.

Della consegna verrà redatto apposito verbale di riconsegna, redatto in contraddittorio tra le parti e dalle stesse sottoscritto.

L'obbligo di custodia sussistente in capo all'Appaltatore si intenderà cessato con effetto

dalla sottoscrizione del verbale di riconsegna dei beni al Committente.

L'Appaltatore entro i termini di scadenza dell'Appalto dovrà dare assistenza al Committente o a terzi incaricati dal Committente fornendo tutte le informazioni, in forma scritta o verbale ed in maniera completa ed esauriente, che il Committente stesso o i terzi incaricati le chiederanno.

ART. 20 - PENALITÀ E PROCEDURA DI CONTESTAZIONE DELL'INADEMPIMENTO

1. In caso di inadempimento degli obblighi contrattuali da parte della Appaltatore, il Committente ha facoltà di applicare le penali basate sul livello di servizio LS calcolato semestralmente secondo quanto previsto al paragrafo 13 del Capitolato Speciale di Appalto.

L'applicazione della penale non esime l'Appaltatore dall'adempimento dell'obbligo contrattuale per il quale si è reso inadempiente.

2. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali di cui al paragrafo 13 del Capitolato Speciale di Appalto dovranno essere contestati all'appaltatore per iscritto dalla Committenza.

In tal caso, l'Appaltatore potrà controdedurre per

iscritto, al Committente richiedente entro il termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa.

Qualora le predette deduzioni non pervengano alla committenza nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio del Committente, a giustificare l'inadempienza, potranno essere applicate all'Appaltatore le penali stabilite al paragrafo 13 del C.S.A. a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

3. Il Committente potranno compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali con quanto dovuto all'Appaltatore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione definitiva senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.

4. La Committenza potrà applicare all'Appaltatore penali di cui al paragrafo 13 del C.S.A. ed ai sensi dell'art. 113/bis comma 2 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) del valore complessivo del contratto; in ogni caso l'applicazione delle penali non preclude il diritto

a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

5. La richiesta e/o il pagamento delle penali non esonera in nessun caso l'appaltatore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

ART. 21 - NORME A TUTELA DEI LAVORATORI - CLAUSOLA SOCIALE.

L'Appaltatore è responsabile, sia nei confronti del Committente sia di terzi, della tutela della sicurezza, dell'incolumità e della salute dei propri lavoratori e garantisce il pieno rispetto delle vigenti disposizioni legislative e regolamentari sulla sicurezza e sull'igiene del lavoro, sia di carattere generale che specifico.

L'Appaltatore dichiara, di applicare ai propri lavoratori dipendenti il vigente Contratto Collettivo Nazionale di lavoro della categoria e della zona e di agire, nei confronti degli stessi, nel rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti.

L'Appaltatore si obbliga a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assicurativa, sanitaria, previste

per i dipendenti dalla vigente normativa.

Il Committente prende atto che l'Appaltatore e i subappaltatori indicati all'atto dell'offerta siano regolari ai fini del versamento dei contributi previdenziali ed assicurativi, come risulta dai rispettivi Documenti unici di regolarità contributiva rilasciati dagli Sportelli Unici Previdenziali competenti depositati agli atti del Committente.

Al fine di garantire i livelli occupazionali esistenti, ai sensi dell'art. 50 del D. Lgs n. 50/2016, nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, troveranno applicazione le disposizioni previste dalla contrattazione collettiva vigente in materia di riassorbimento del personale, in coerenza con l'organizzazione di impresa. L'Appaltatore ha l'obbligo di rispettare integralmente il CCNL di miglior favore ed eventuali accordi integrativi vigenti, sottoscritti dalle OO.SS. comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

**ART. 22 - DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI
DA INTERFERENZE**

Il Committente, in merito alla presenza dei rischi da interferenze, come previsto dall'art. 26 del

D.Lg n. 81/2008 s.m.i. precisa che è allegato al presente contratto il D.U.V.R.I. - Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza -, in quanto in relazione alle attività oggetto dell'appalto, si sono riscontrate interferenze per le quali è necessario intraprendere misure di prevenzione e protezione atte ad eliminare e/o ridurre i rischi.

Il D.U.V.R.I. viene allegato al presente atto sotto la lettera q) per formarne parte integrante dello stesso e ha validità immediata dalla sottoscrizione del presente contratto. Gli oneri relativi ai rischi di cui sopra sono stati quantificati e riportati sul documento stesso.

La valutazione dei rischi interferenti in esso contenuta potrà essere aggiornata dal Committente nel caso in cui se ne ravvisassero le necessità a seguito di modifiche di carattere tecnico, logistico od organizzativo incidenti sulle modalità realizzative del servizio anche su proposta della Appaltatore da formularsi entro 30 (trenta) giorni dalla consegna della documentazione di pertinenza del Committente; in tal caso, la revisione del D.U.V.R.I. sarà consegnata per presa visione all'Appaltatore e sottoscritta per accettazione.

L'Appaltatore si impegna ed obbliga ad osservare e rispettare tutte le previsioni e misure contenute nel D.U.V.R.I. nonché, in relazione ai rischi specifici propri delle attività oggetto dell'appalto, tutti gli obblighi su di essa incombenti.

A tale proposito, l'Appaltatore dichiara di aver avuto a disposizione dal Committente la documentazione formata ai sensi D.Lgs. n. 81/2008 s.m.i., relativa ai luoghi di lavoro di competenza del Committente; per gli altri luoghi di lavoro non di competenza del Committente, l'Appaltatore dovrà procurarsi direttamente tali documenti.

Resta inteso che permangono immutati gli obblighi a carico delle imprese e lavoratori autonomi in merito alla sicurezza sul lavoro.

Poiché nei beni costituenti il patrimonio del Committente operano altri assuntori e prestatori di servizi non compresi nel lavoro appaltato (ad es.: erogatori di sottoservizi, professionisti incaricati di progettazione, dipendenti del Committente o di altri Enti, altre imprese, ecc.), sono a carico dell'Appaltatore gli oneri ed obblighi derivanti da eventuali interferenze operative, sia sotto il profilo del coordinamento

delle lavorazioni/servizi sia per quanto concerne il rispetto delle norme di sicurezza, il Committente si riserva comunque la facoltà di eseguire interventi, attività o prestazioni sui beni oggetto del presente appalto sia con personale dipendente sia tramite appalti a terzi.

In tali occasioni, il Committente comunicherà tempestivamente all'Appaltatore le modalità esecutive di tali interventi.

L'Appaltatore si farà carico di coordinare le prestazioni oggetto del presente contratto con le imprese terze affidatarie per garantire la sicurezza degli operatori e degli utenti e per condurre i lavori nel modo migliore. Ogni onere relativo è a carico dell'operatore.

ART. 23 - CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI E OBBLIGO DI RISERVATEZZA

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 s.m.i., il trattamento dei dati personali forniti a quest'Amministrazione viene svolto ai fini degli obblighi contrattuali.

I diritti dell'interessato sono quelli previsti dall'art. 7 del sopra citato Decreto legislativo.

I dati suddetti vengono registrati con sistemi manuali ed informatizzati, sono resi disponibili al

Settore Ragioneria ed agli altri Settori regionali competenti per gli adempimenti relativi o connessi all'esecuzione del presente incarico, agli Enti ed Autorità cui la legge attribuisce poteri di controllo, nonché ad ogni altro soggetto che vi abbia interesse ai sensi della L. 241/1990 s.m.i..

In attuazione del disposto di cui agli artt. 28 e 29 del citato Decreto legislativo, il titolare del trattamento dei dati riguardanti l'Appaltatore è la Regione Piemonte - Giunta Regionale (sede piazza Castello 165 - Torino) e nell'ambito della Direzione Risorse Finanziarie e Patrimonio - Settore Tecnico e Sicurezza Ambienti di lavoro, il Responsabile del Procedimento è l'Ing. Anna Maria FACIPIERI.

L'Appaltatore è tenuto al vincolo di riservatezza sulle informazioni, sulle circostanze e sui contenuti dei quali venisse a conoscenza nel corso dello svolgimento del proprio incarico professionale, nonché sui contenuti e sugli sviluppi delle attività in capo allo stesso, fatta eccezione per quanto sia strettamente necessario all'esecuzione del presente contratto. L'Appaltatore è tenuto ad operare in conformità a quanto disposto dal D. Lgs. n. 196/2003 Codice in

materia di "Protezione dei Dati Personali" e successive modifiche ed integrazioni.

Si richiamano altresì le disposizioni in materia di protezione dei dati personali prescritte dal Regolamento U.E. 679/2016.

ART. 24 - ALLEGATI

Formano parte integrante e sostanziale del presente contratto, ancorché non materialmente allegati, ai sensi dell'art. 137, comma 3, del D.P.R. 207/10 s.m.i.:

- a) il Bando di gara;
- b) il Disciplinare di gara;
- c) il Capitolato Speciale di Appalto;
- d) Allegato 4: Elenco Immobili;
- e) Allegato 5: Elenco Immobili in Servizio Energia e Caratteristiche del Servizio;
- f) Allegato 6: Prezzi Unitari per Gestione Variazioni e Listini prezzi per Interventi extra-canone;
- g) Allegato 7: Planimetrie Immobili in Appalto;
- h) Appendice 1: Schede di Manutenzione - Elenco attività minime da svolgere sui componenti tecnologici del patrimonio immobiliare;
- i) Appendice 2: Anagrafica Tecnica - Schede Specifiche di rilievo;

- j) Appendice 3: Fac - Simile di Ordine di Intervento;
- k) Appendice 4: Fac - simile di Verbale Presa in Consegna Impianti Termici;
- l) Appendice 5: Scheda Diagnosi Energetica;
- m) Appendice 6: Portale dei servizi per la gestione delle richieste di intervento (PSRDI);
- n) Appendice 7: Componenti da inserire nel cronoprogramma e nei documenti di rendicontazione del canone.
- o) Cauzione definitiva;
- p) Polizza CAR - RCT - RCO
- q) D.U.V.R.I.

ART. 25 - DISPOSIZIONI FINALI

Ai sensi e per le finalità dell'art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs. n. 165/2001, l'Appaltatore non potrà concludere contratti di lavoro subordinato o autonomo, ovvero attribuire incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato nei loro confronti poteri autoritativi o propedeutici alle attività negoziali per conto del Committente nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro.

ART. 26 - ELEZIONE DI DOMICILIO - COMUNICAZIONI

Per ogni comunicazione relativa al presente contratto le parti indicano i seguenti recapiti:

Il Committente: Torino - Via Viotti n. 8

L'Appaltatore: Gragnano Trebbiense (PC) - Via Madre Teresa di Calcutta, n. 12.

Tuttavia nell'ottica della dematerializzazione dei procedimenti amministrativi resta stabilito che ogni comunicazione relativa al presente contratto che l'Appaltatore provvederà ad inviare alla Committenza dovrà essere indirizzata alla casella di posta elettronica certificata:

tecnico.sicurezza@cert.regione.piemonte.it.

Analogamente la committente provvederà a trasmettere qualsivoglia comunicazione all'Appaltatore alla casella di posta elettronica certificata: antas@pec.antas.org

Il presente contratto letto, confermato ed accettato nella sua integrità dalle parti contraenti, che lo dichiarano conforme alla loro volontà, viene firmato digitalmente.

Letto, confermato e sottoscritto.

Firmato digitalmente ex art. 21 D.lgs n. 81/2005

Il Committente

IL Dirigente del Settore Tecnico e Sicurezza
Ambienti di lavoro

Ing. Anna Maria FACIPIERI

Firmato digitalmente ex art. 21 D.Lgs n. 81/2005.

L'Appaltatore

Brando TAGLIAFERRI

Firmato digitalmente ex art. 21 D.Lgs n. 81/2005.

In ottemperanza al "Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2018-2020" e "Codice di Comportamento dei dipendenti del ruolo della Giunta regionale del Piemonte", approvati con D.G.R. n. 1-7022 del 14.6.2018. L'Appaltatore dichiara di essere a conoscenza e di accettare tutti gli obblighi di condotta in esso definiti, nonché quelli previsti nel "Patto di integrità degli appalti pubblici regionali", allegato al presente atto. La violazione di detti obblighi comporterà la risoluzione del contratto da valutarsi nel rispetto dei principi di gradualità e proporzionalità.